



Al Dir. Gen. ASUR Marche  
Dott.ssa Nadia Storti  
Regione Marche

E P.C.

Al Dir. Gen. ARS Marche  
Dott. Armando Marco Gozzini  
Regione Marche

Al Dirigente  
Dott. Paolo Pierucci  
P.F. Prevenzione veterinaria e  
sicurezza alimentare  
Regione Marche

Al Capo Dipartimento Sviluppo  
Economico  
Dott Raimondo Orsetti

Al Direttore della Direzione Agricoltura  
e Sviluppo Rurale  
Dott Lorenzo Bisogni

LORO SEDI

**OGGETTO: Finanziamento a favore dell'ASUR per compensazione tariffe disposte dall'art 7, c 3 del Dlgs 2 febbraio 2021, n. 32.**

Con la presente si rendo noto che con la legge di bilancio di previsione della regione Marche 2022/2024 è stato approvato il finanziamento a favore dell'ASUR per l'attuazione di una sperimentazione che permetta la compensazione, in prima applicazione, delle tariffe disposte dall'articolo 7, comma 3 del DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 32 "Tariffe per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta". Ciò al fine di promuovere, favorire e garantire l'effettuazione della visita ispettiva sulla totalità degli animali selvatici abbattuti a tutela della salute pubblica, della sicurezza alimentare e del contenimento del rischio di zoonosi.

Il Capitolo di spesa del Bilancio 22/24 annualità 2022 è il 2160210103 "Trasferimenti ad ASUR per monitoraggio sanitario degli ungulati selvatici (art. 27bis, L.R. 7/95)" con la dotazione di 30.000,00 euro.

Le motivazioni di tale scelta risiedono nel fatto che la nostra Regione ha imposto l'obbligo della visita ispettiva per tutti gli animali abbattuti ai fini della tutela della salute



pubblica, della sicurezza alimentare e del patrimonio zootecnico, richiedendo un sensibile aumento dei livelli di attenzione sia per la gestione del territorio che delle relative popolazioni di animali selvatici ed allevati.

Consapevoli che è necessario per altro controllare i rischi sanitari connessi all'attività venatoria, adottando comportamenti idonei che rispettino le basilari norme igienico-sanitarie per la tutela della sicurezza alimentare e della salute pubblica.

Per questo è indispensabile garantire la corretta ispezione sanitaria delle carni di selvaggina cacciata e la tracciabilità delle carni stesse, che va dal prelievo venatorio con le battute di caccia fino alla distribuzione finale delle carni.

Come noto in data 2 febbraio 2021 è stato approvato il Decreto legislativo n.32, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della Legge 4 ottobre 2019, n.117", sulle modalità di finanziamento dei controlli ufficiali in materia di alimenti e sicurezza alimentare; tale decreto ha definito, tra l'altro, la tariffa per l'ispezione degli animali selvatici oggetto di attività venatoria, che, in base all'articolo 21, dovrà applicarsi a partire dal 1° gennaio 2022, così come stabilito anche dalla DGR 1164 del 4 ottobre 2021.

In data 25 marzo 2021 è stata approvata l'Intesa Stato-Regioni n.34/CSR concernente le linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica, dove al capitolo 3 – Autoconsumo – si prevede che le Regioni adottino tutte le misure opportune per incentivare la consegna da parte dei cacciatori dei campioni di muscolo di animali ai fini del monitoraggio dei parassiti nel rispetto della direttiva comunitaria.

Con la DGR 1164/2021 è stato stabilito di recepire la suddetta Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome n. 34/CSR del 25 marzo 2021 e sono state approvate le Linee Guida regionali in materia di commercializzazione delle carni di selvaggina abbattuta e le relative tariffe per l'attestazione dell'avvenuta visita sanitaria degli animali abbattuti a caccia. Con lo stesso atto è stata revocata la D.G.R. n. 344 del 10 aprile 2017 "Direttive per la commercializzazione delle carni di selvaggina abbattuta. Tracciabilità e tutela della sicurezza alimentare".

Il Decreto legislativo n.32 del 2 febbraio 2021, nello specifico, dispone, al comma 3 dell'articolo 7 che *"Per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta, l'Azienda sanitaria locale applica, per ogni intervento richiesto, la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 9, lettera a), comprensiva dell'ispezione del primo animale e delle spese di viaggio. Per ogni animale successivo al primo, ispezionato nello stesso intervento, l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 9, lettera b)".* Con la suddetta nuova tariffa, che come detto partirà dal 1 gennaio 2022, aumentano notevolmente i costi per le ispezioni sanitarie, obbligatorie nella nostra regione, degli animali abbattuti di circa 5 volte rispetto alle attuali tariffe definite dalla richiamata DGR 344/2017.

Tale incremento del costo, che andrebbe a gravare interamente sui cacciatori e sui coadiutori che partecipano volontariamente alle attività di controllo del cinghiale, può comportare sia una diminuzione degli abbattimenti che la sottrazione di animali alla indispensabile visita ispettiva per la Tracciabilità e la tutela della sicurezza alimentare, nonché per il controllo del contenimento del rischio di zoonosi.

Si ritiene infatti che un'ampia partecipazione di cacciatori e coadiutori autorizzati, sia nelle ordinarie attività di caccia, sia nell'attività di controllo faunistico, rappresenti un elemento qualificante per una gestione efficiente del cinghiale anche in chiave di riduzione dei danni che tale specie provoca alle economie agrarie.



L'incremento dei costi delle ispezioni sanitarie, così come disposti dal DL 32/2021 e dalla DGR 1164/2021, rappresenta un concreto rischio per la diminuzione della partecipazione del mondo venatorio regionale alle attività di gestione venatoria e al controllo del cinghiale, con le conseguenze sopra descritte.

Il mantenimento di elevati livelli di controllo sanitario sulla specie cinghiale nel territorio regionale non può prescindere dalla collaborazione con i cacciatori e i coadiutori autorizzati alle attività di prelievo della specie, che forniscono ai Servizi sanitari regionali la totalità del campione oggetto di ispezioni.

Preso atto, altresì, che:

- la DGR n.1164 del 04 ottobre 2021 ha tra gli obiettivi quello di garantire la corretta ispezione sanitaria delle carni di selvaggina cacciata e la tracciabilità delle carni stesse, che va dal prelievo venatorio con le battute di caccia fino alla distribuzione finale delle carni;
- il D.P.G.R n.156/2013, contiene specifici provvedimenti sanitari volti a innalzare il livello di sorveglianza sanitaria sia sugli animali domestici che su quelli selvatici e ad implementare le operazioni finalizzate al controllo della Tuberculosis bovina (*Mycobacterium bovis*) nel territorio della quale il cinghiale è un ottimo indicatore della presenza;
- la situazione epidemiologica presente nel nord-est dell'Europa e il ritrovamento di alcuni casi nel nord Italia riguardo alla peste suina africana PSA comporta un immediato innalzamento del livello di sorveglianza delle popolazioni dei cinghiali, al fine di un tempestivo riscontro della malattia e la messa in atto di tutte le misure previste dal Piano di sorveglianza e prevenzione di tale malattia.

Si ritiene per quanto sopra fondamentale continuare a garantire un'ampia partecipazione ai piani di prelievo del cinghiale da parte dei cacciatori e dei coadiutori autorizzati così da garantire il mantenimento, finanche l'innalzamento, degli standard di monitoraggio e di ispezione sanitaria sulla specie cinghiale richiamati dalle succitate norme e circostanze.

Per tutto quanto detto, nel primario obiettivo della tutela della salute pubblica, della sicurezza alimentare e del contenimento del rischio di zoonosi, la legge di bilancio di previsione ha ritenuto opportuno e necessario, in prima applicazione delle nuove tariffe, previste dal Dlgs 32/2021, e in fase sperimentale per la corrente stagione venatoria 2021/2022, di intervenire con un apposito finanziamento per la compensazione del costo delle tariffe forfettarie per l'ispezione sanitaria dei cinghiali abbattuti. Ciò al fine di promuovere, favorire e garantire il mantenimento dell'attuale livello delle visite ispettive nonché un loro auspicabile incremento.

Per la quantificazione del finanziamento si è tenuto conto che la media dei prelievi in caccia e controllo di cinghiale nelle Marche nell'ultimo triennio è di c.a. 10.500 esemplari e che, alla luce degli ultimi aggiornamenti inviati dagli ambiti territoriali di caccia, è previsto che per la stagione venatoria 2021-2022 possa registrarsi un incremento degli abbattimenti stimato in c.a. 16.000 esemplari.

Ritenuto, sulla base di tale stima, che:

- fino alla fine della stagione venatoria potranno essere realizzati ancora c.a. 4.500 prelievi di cinghiale,
- che per ogni azione di caccia vengono mediamente abbattuti n. 3 esemplari,
- che secondo il Dlgs 32/2021 il costo della tariffa per tre animali è di € 25, si può stimare un valore complessivo delle tariffe di circa € 45.000,00.



Ritenendo idoneo intervenire efficacemente con un abbattimento del costo di 2/3, ne risulta una esigenza finanziaria stimata di circa € 30.000,00 che potrà coprire sicuramente le esigenze fino alla chiusura della stagione venatoria.

Nelle more della adozione di specifica delibera e degli atti amministrativi per l'impegno e la liquidazione della somma di € 30.000,00 da trasferire a codesta Azienda Sanitaria, che verranno predisposti non appena entrata nella piena operatività la gestione del bilancio, sentita anche la PF Prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare, si chiede di applicare ai cacciatori di ungulati che consegneranno campioni biologici per le apposite ispezioni sanitarie, le tariffe così come specificato nella tabella di cui all'allegato A della presente comunicazione, dove è prevista la compensazione delle stesse da parte del fondo regionale in base agli animali ispezionati.

Nell'allegato B si riporta una previsione del fondo da destinare alle Aree Vaste regionali in base ai dati stimati dei prelievi nelle diverse province.

Infine nell'allegato C proponiamo una modalità di registrazione delle ispezioni effettuate e delle risorse da incassare e da prelevare dal fondo.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento necessario porgo cordiali saluti

Il Dirigente  
Dr. Agr. Andrea Bordoni  
*Firmato Digitalmente*



Tabella della divisione della tariffa

<b>Tariffe per ispezioni sanitarie cinghiali</b>			
<b>n. cinghiali</b>	<b>Costo tot €</b>	<b>Quota cacciatore €</b>	<b>Fondo Regionale €</b>
1	15	5	10
2	20	7	13
3	25	8	17
4	30	10	20
5	35	12	23
6	40	13	27
7	45	15	30
8	50	17	33
9	55	18	37
10	60	20	40
11	65	22	43
12	70	23	47
13	75	25	50
14	80	27	53
15	85	28	57
16	90	30	60
17	95	32	63
18	100	33	67
19	105	35	70
20	110	37	73
21	115	38	77
22	120	40	80
23	125	42	83
24	130	43	87
25	135	45	90
26	140	47	93
27	145	48	97
28	150	50	100
29	155	52	103
30	160	53	107
31	165	55	110
32	170	57	113
33	175	58	117
34	180	60	120
35	185	62	123



**IPOTESI RIPARTO DEL FONDO FRA LE AREE VASTE  
IN BASE ALLE STIME DI PRELIEVO**

Provincia	Stima cinghiali abbattuti/anno	Stima prelievi da 01/01 a 15/03 (28% del tot.)	% di prelievo per Provincia	Stima assegnazione risorse fondo regionale €
ANCONA	3.000	840	18,52	<b>5.556</b>
ASCOLI PICENO	2.200	616	13,58	<b>4.074</b>
FERMO	1.000	280	6,17	<b>1.852</b>
MACERATA	5.000	1.400	30,86	<b>9.259</b>
PESARO E URBINO	5.000	1.400	30,86	<b>9.259</b>
<b>Totali</b>	<b>16.200</b>	<b>4.536</b>	<b>100,00</b>	<b>30.000</b>



ARCHIVIAZIONE DATI ISPEZIONE

ASUR area vasta n. ...

Data Abbattimento	N. cinghiali abbattuti <sup>1</sup>	Codice targa inamovibile <sup>2</sup>	ATC/AF V/AATV <sub>3</sub>	Nominativo <sup>4</sup>	Forma di prelievo <sup>5</sup>	Tecnica di prelievo <sup>6</sup>	Importo totale €	Quota cacciatore €	Fondo Regione €

**Note:**

1. indicare il numero totale dei cinghiali abbattuti nella stessa azione di caccia/controllo.
2. riportare, per ciascun cinghiale, il codice della targa inamovibile apposta al cinghiale che deve essere rilevato dal registro di abbattimento o indicato dal cacciatore.
3. indicare l'ATC o l'Azienda Faunistico-Venatoria o Agri-Turistico-Venatoria in cui è stato effettuato il prelievo.
4. indicare il nominativo della squadra o del gruppo di girata o del seleggiatore o dell'operatore autorizzato al prelievo che ha conferito l'animale.
5. indicare "Caccia" se il prelievo è stato effettuato in esercizio venatorio o "Controllo" se effettuato ai sensi dell'art. 25 della L.R. 7/95.
6. indicare la tecnica di abbattimento: Braccata o Girata o Selezione o Individuale.